



Prot. 29/2014

**Alla Soc. Roma Metropolitane S.r.l.**  
c.a. Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Lattanzi - fax 06.454640XXX

Roma, 05/11/2014

**Oggetto:** Prolungamento Metropolitana linea B tratta Rebibbia-Casal Monastero.  
**Richiesta di accesso agli atti – 1° sollecito.**

La scrivente A.S.S.C. "Comitato di Quartiere" Casal Monastero, nella persona del Presidente pro-tempore, Alessandro Zaghini, nel riscontrare i contenuti della nota di Codesta Soc. Roma Metropolitane n°12963 del 13/10/2014 con la quale è stata "rinviata" l'autorizzazione all'accesso agli atti del procedimento in oggetto citato, fa presente quanto segue:

- a) tra i compiti statuari della scrivente Associazione vi è quello di fornire un servizio di informazione alla cittadinanza su argomenti di grande importanza e interesse per la collettività rappresentata, come nel caso di specie, dove si verte di un'opera pubblica assolutamente strategica per la vita stessa del Quartiere di Casal Monastero e dei limitrofi Torraccia, San Basilio ed altri. Tale circostanza appare - di per se - sufficiente a dimostrare che l'interesse in merito all'argomento non è assolutamente quello di un "generico controllo sull'attività amministrativa" del procedimento, come provocatoriamente riportato nella Vs nota, ma semmai un interesse concreto e più che giustificato sullo stato di attuazione di quest'opera;
- b) l'art. 15, comma 1, della Legge n. 15/2005 che modifica e integra la Legge 241/90 determina le "definizioni e principi in materia di accesso", definendo per "diritto di accesso" il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, e per "interessati" tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
- c) l'art. 9 della L.241/90 individua come soggetti interessati: "Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento";
- d) il comma 2 dell'art. 15 della L.15/2005 sancisce che l'accesso ai documenti amministrativi costituisce principio generale dell'attività amministrativa, recitando come segue: "L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione";
- e) l'art. 10 della L. 267/2000 "Diritto di accesso e di informazione" recita come segue: "Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese". In altre parole, si evidenzia che giurisprudenza oramai costante, ribadisce che ogni cittadino residente (siano essi persone fisiche, associazioni o persone giuridiche) ha diritto di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione ai sensi dell'ultima parte del 2° comma dell'art. 10 del TUEL. Come è noto, tale disposizione, diversamente da quanto previsto nel regime generale di cui alla legge n. 241/1990, configura il diritto di accesso del cittadino alla stregua di un'azione popolare che non deve essere accompagnata né dalla titolarità di una situazione giuridicamente rilevante né da un'adeguata motivazione;
- f) lo Statuto di Roma Capitale assicura ampio esercizio del diritto in oggetto in conformità alla L. 241/90 ed alla L. 142/90 e successive modificazioni/integrazioni;



- g) peraltro, anche a voler ammettere la natura di atti interni non ufficiali dei documenti richiesti, non troverebbe, comunque, giustificazione il diniego all'accesso agli stessi, considerato che l'art. 22 c. 1 lett. D), definisce documento amministrativo ogni rappresentazione del contenuto di atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale (cfr. decisione della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 27 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni - Seduta del 14 dicembre 2010);
- h) occorre rammentare che eventuali comportamenti omissivi, relativamente alla istanza di accesso agli atti, possono configurare i presupposti di cui al reato art. 328 c.p.

Premesso quanto sopra, desta somma meraviglia la motivazione con cui codesta Soc. sta di fatto impedendo l'accesso agli atti ai rappresentanti dei numerosi cittadini di questa parte della città, pertanto, con la presente si torna a richiedere l'autorizzazione di accesso agli atti del procedimento in oggetto citato.

Al fine di porre in grado codesto ufficio di adempiere alle formalità dell'accesso, si torna a meglio specificare gli obiettivi dello stesso:

- Verifica della documentazione inerente il procedimento tecnico amministrativo di rescissione contrattuale inoltrato da parte dei soggetti aggiudicatari (ovvero - a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo - corrispondenza intercorsa tra le parti, relazioni tecniche, provvedimenti amministrativi, etc.);
- Illustrazione dell'ultima versione del progetto e del Cronoprogramma aggiornato delle opere;
- Documentazione inerente ricorsi e/o istanze di invalidazione della procedura di gara, presentate da concorrenti non aggiudicatari.

Certi di aver sgomberato il campo da qualsivoglia dubbio interpretativo e consapevoli del reciproco interesse a che nessun dubbio possa ingenerarsi sull'operato di codesto ente, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti, restando in attesa di urgenti comunicazioni al riguardo.

Eventuali comunicazioni possono essere inoltrate a:

A. Zaghini 347.1563246 – S. Francia 347.6302906 – fax 06.41405018.

Il Presidente  
**Alessandro Zaghini**